



PROVINCIA
DI LODI

**Regolamento per il riconoscimento degli Incentivi Tecnici art.45
del D.LGS. n. 36 del 31/03/2023.**

INDICE

- Art. 1** - Criteri generali e modalità di riparto incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023
- Art. 2** - Centrali di Committenza
- Art. 3** - Incentivo per Lavori
- Art. 4** - Incentivo per Servizi e Forniture
- Art. 5** - Riduzione dell'Incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi
- Art. 6** - Liquidazione dell'Incentivo
- Art. 7** – Attività del personale dirigenziale

Art. 1

CRITERI GENERALI E MODALITÀ DI RIPARTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL D. LGS. N. 36/2023

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, relativi alle *single procedure* di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La ratio dell'istituto degli incentivi tecnici risiede nella necessità di incrementare e valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, premiando le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche, anche in vista di un risparmio di spesa rispetto all'affidamento di incarichi professionali all'esterno.
3. È previsto che i criteri di riparto dell'incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, siano stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.
4. con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi e di eventuale riduzione degli stessi, si concorda che la mancata riproposizione nell'art. 45 della locuzione *"con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti"* è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico, ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi;
 - infatti, l'articolo 45 va letto in combinato disposto con l'articolo 1 del Codice che, nell'enunciare il *"principio del risultato"*, al comma 4 prescrive che *"Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: ... b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva"*, pertanto, l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato.
5. La definizione delle disposizioni regolamentari deve tener conto, oltre a quanto stabilito dal sopra citato art. 45 del Codice anche del *"principio del risultato"* di cui all'art. 1 del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
6. In considerazione del suddetto principio del risultato, l'incentivo viene corrisposto subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal personale, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto. Inoltre, si evidenzia come la parte di incentivo non assegnata in relazione ad attività non effettuate, sia destinata ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dello stesso art. 45 del Codice.
7. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono poste a carico degli stanziamenti previsti per *«le single procedure»* di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come previsto dal citato art. 45 del Codice. Gli incentivi per le attività tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente senza necessità di una confluenza in alcun fondo né di una contrattazione decentrata integrativa. Il fatto che le somme necessarie per corrispondere gli incentivi fanno carico agli stanziamenti previsti per le singole procedure, creando un collegamento diretto tra la specifica procedura attivata e l'onere che ricade su di essa, è finalizzato all'esclusione di ogni altra spesa dovuta ad attività che, seppur ricollegabili, in senso lato, alla singola procedura, non afferiscono direttamente ad essa.
8. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall'Ente sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
9. La quota dell'80% di cui al precedente comma 8, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice L'allegato I.10 riproduce in modo esclusivo e tassativo le attività tecniche destinatarie dell'incentivo nella quota complessiva dell'80% della misura di cui al precedente paragrafo (tale allegato sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente

- regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici) Il riferimento è sempre alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione della procedura, seppur necessarie al fine del relativo buon esito (es. non rientrano le attività relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari, trattandosi di compiti non esternalizzabili, che devono rimanere in capo all'ente ed essere necessariamente effettuate da soggetti interni).
10. La residua percentuale delle risorse indicate al paragrafo 8 (20%), con esclusione delle somme a destinazione vincolata, è destinata dal Codice a una serie di utilizzi, specificati ai commi 6 e 7 dell'art. 45, in particolare, risulta l'obbligo di destinare incentivi alla formazione per l'incremento delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e all'assicurazione obbligatoria del personale.
 11. La quota del 20% indicata al paragrafo precedente è incrementata dai seguenti eventuali elementi:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui sopra;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente
 12. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, coordinatore dei flussi informativi;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere, coordinatore dei flussi informativi);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 13. Il dirigente, su proposta del RUP, in relazione all'organizzazione dell'ente, individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo assegnato a ciascun dipendente, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
 14. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
 15. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
 16. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
 17. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
 18. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
 19. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del

livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle successive tabelle, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

20. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
21. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. L'importo in riferimento è costituito da quello complessivamente maturato secondo il criterio *della competenza*, a prescindere dalla data di effettivo pagamento.
22. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, è previsto un incremento ulteriore del 15% rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.
23. L'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica per le attività svolte dal R.U.P. già compensate con altri istituti contrattuali.

Art. 2 CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 8 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indica le attività incentivabili svolte e provvede alla ripartizione tra il personale coinvolto della centrale di committenza stessa.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. Nel caso la procedura di affidamento venga svolta direttamente dall'ufficio proponente tale quota viene attribuita al personale che ha svolto la procedura.
5. Per gli appalti svolti dalla CUC per conto di altre Stazioni appaltanti, le risorse erogate alla Provincia dalla stazione appaltante a titolo di incentivo funzioni tecniche (art.45 c.8 D.Lgs 36/2023) sono assegnate in conformità a quanto stabilito nell'accordo convenzionale sottoscritto e sono ripartite tra il personale della CUC in base alla ripartizione definita con determinazione del dirigente della CUC.

Art. 3 INCENTIVO PER LAVORI

– *Graduazione della misura incentivante*

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	Percentuale
da euro 40.000 (soglia minima prevista nel Regolamento) a soglia di rilevanza europea	2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1,9%

– *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti

fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	<u>20%</u>
Programmazione della spesa per investimenti	<u>2%</u>
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	<u>17 - 30%</u>
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	<u>3%</u>
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	<u>4%</u>
Redazione del progetto esecutivo	<u>10%</u>
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	<u>1%</u>
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	<u>5%</u>
Predisposizione dei documenti di gara (CUC)	
Rup CUC	<u>4%</u>
Collaborazione all'attività del RUP.	<u>4%</u>
Direzione dei lavori	<u>7 - 15%</u>
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	<u>3 - 8%</u>
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	<u>1%</u>
Collaudo tecnico-amministrativo	<u>2%</u>
Regolare esecuzione	<u>3%</u>
Collaudo statico	<u>1%</u>
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Sarà di competenza del Rup in accordo con il dirigente del settore stabilire l'incidenza dell'incentivo, per le attività tecniche per le quali sono previste nella tabella misure variabili, in funzione della complessità e del carico di lavoro richiesto per le attività stessa.
4. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.

Art. 4 INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

– **Graduazione della misura incentivante**

1. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione come normato dall'allegato II.14 art 32 commi 2 e 3 del codice
2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture	Percentuale
da euro 40.000,00 (soglia minima) alla soglia di rilevanza europea	<u>2 %</u>
Per importi superiori alla soglia di rilevanza europea	<u>1,8%</u>

3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il

direttore dell'esecuzione

– **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere: Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	20%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15%
Redazione del progetto (livello unico)	17%
Predisposizione dei documenti di gara (CUC) - Rup CUC - Collaborazione all'attività del RUP.	4% 4%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	17%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	12%
Verifica di conformità/C.R.E.	6%
Totale	100,00%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiore i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro

**Art. 5
RIDUZIONE DELL'INCENTIVO
IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI**

- Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e di forniture, o un aumento dei costi (extra quadro economico approvato) inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività del personale coinvolto, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	15%
Costi di realizzazione	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	5%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	10%

- La riduzione non si applica nel caso di perizie migliorative e/o perizie necessarie per fatti imprevisti o imprevedibili non imputabili al personale coinvolto, che non presuppongono aumento dei costi rispetto al costo complessivo del quadro economico.
- La riduzione non si applica inoltre nel caso di aumento dei tempi di esecuzione non conseguenti a perizie migliorative e/o perizie necessarie per fatti imprevisti o imprevedibili non imputabili al

personale coinvolto.

4. Per quanto attiene ai progetti finanziati con risorse di altri soggetti pubblici/privati, il termine di riferimento corrisponde con il termine ultimo concesso dal soggetto finanziatore.
5. In caso di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal codice dei contratti pubblici, migliorative e/o perizie necessarie per fatti imprevisi o imprevedibili non imputabili al personale coinvolto come da attestazione del responsabile del procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo, di cui al presente regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia.
6. La liquidazione del relativo incremento del Fondo, in tal caso, viene effettuata, secondo le aliquote già definite, a tutti soggetti aventi diritto, di cui all'articolo 3.

Art 6

LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente, su proposta del RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività realmente svolte dal personale, anche a modifica di quanto previsto nella nomina del gruppo di lavoro iniziale, mediante la compilazione di apposita scheda di rendicontazione riferita a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Le liquidazioni avvengono entro l'anno di competenza, per step di avanzamento e per la quota di attività effettivamente svolta dai soggetti individuati nel gruppo di lavoro.
2. Le liquidazioni al personale avverranno, entro 45 giorni dalla proposta del RUP al dirigente competente, con le modalità che verranno indicate, in relazione alla tipologia del contratto/appalto nell'atto dirigenziale di nomina del gruppo di lavoro.
3. In ogni caso la liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato dal personale nell'anno di competenza.
4. Ai fini della liquidazione il RUP predispone una scheda per ciascun intervento contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
5. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 7.
6. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 7

ATTIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro", sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Segretario Provinciale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui all'art. 6
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal Segretario provinciale, secondo le modalità stabilite dall'art.6.

Le presenti norme si applicano agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento (determina contrarre) assunti dal 1 luglio 2023 per le procedure avviate in precedenza si applica il regolamento previgente. Le modifiche introdotte per consentire l'incentivazione anche del personale dirigenziale si applicano invece agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui le cui

procedure di affidamento (determina contrarre) sono state assunti dal 31 dicembre 2024.
